



FOGLIO INFORMATIVO ACQUISTO GARANZIA "ORDINARIO"
ai sensi dell'art.116 D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario)

SEZIONE I – INFORMAZIONI SUL CONFIDI

Credimpresa Società Cooperativa

Sede Legale: Via Roma,457 – 90139 - Palermo
Capitale Sociale al 31/12/2008: 4.604.594,00
C.F./P.I.: 04761160821 - n° Iscrizione Registro Imprese: 43943
Ufficio Italiano dei Cambi: n. 29824
Tel: 091-6118538 Fax: 091-6120771
E-mail: info@credimpresa.net Web: www.credimpresa.net

SEZIONE II – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL CREDITO DI FIRMA

Garanzia rilasciata dal Confidi Credimpresa Società Cooperativa

L'attività di erogazione del credito di firma si sostanzia nel rilascio, da parte del Confidi, di garanzie di tipo mutualistico prestate nell'interesse della clientela e a beneficio di soggetti terzi (Istituti di Credito e Intermediari Finanziari). A tal fine il Confidi emette delle lettere di garanzia riportanti le forme tecniche, la durata, le garanzie ed il dettaglio di ciascuno degli affidamenti garantiti.

Credimpresa Società Cooperativa svolge la propria attività, utilizzando risorse provenienti in tutto o in parte, dalle imprese Socie.

A seguito della richiesta della facilitazione creditizia per il tramite del Confidi, il Socio viene chiamato dalla Banca erogante ad impegnarsi per il rimborso della stessa, nonché, qualora ne ricorrano i requisiti, a prestare ulteriori garanzie, quali fidejussione (omnibus o specifica), pegno, ipoteca, etc.. Per l'indicazione delle caratteristiche e dei rischi tipici di tutte queste forme di impegno si fa riferimento ai Fogli Informativi prodotti dalla Banca di appoggio e disponibili presso le sedi della stessa.

E' prevista per Credimpresa la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche contrattuali relativamente agli affidamenti a revoca, rispettando, in caso di variazioni in aumento, la normativa vigente.

SEZIONE III – CONDIZIONI ECONOMICHE

Commissioni di Iscrizione al Confidi Credimpresa Società Cooperativa

al momento della presentazione della richiesta di finanziamento:

- quota di Capitale Sociale: € 50,00 (quota rimborsabile a termini statutari *);
- tassa di Iscrizione (una tantum): € 10,00;
- commissione istruttoria pratica : € 90,00;

al momento dell'erogazione del finanziamento:

- quota di Capitale Sociale Integrativo: € 50,00 ogni 2.500,00 di 'importo finanziato, arrotondato per eccesso (quota rimborsabile a termini statutari *);
- apporto al Fondo Rischi: 0,5% dell'importo finanziato (quota rimborsabile a termini statutari *);
- commissione di perfezionamento della garanzia : € 70,00;

Commissioni di Acquisto della Garanzia

- 0,60% annuo, versato in unica soluzione ed anticipatamente al rilascio della garanzia, per i finanziamenti chirografari e leasing strumentali in ragione della durata del finanziamento;
- 1% annuo o frazione di anno, versato in unica soluzione ed anticipatamente al rilascio della garanzia, per affidamenti a breve termine (C/C scopertura; anticipo fatture; etc);
- 0,25% annuo, versato in unica soluzione ed anticipatamente al rilascio della garanzia, per i finanziamenti e leasing assistiti da ipoteca in ragione della durata del finanziamento;
- La commissione di garanzia non è rimborsabile nei casi di estinzione anticipata, dei finanziamenti, garantiti da Credimpresa

Apporto fondo rischi: € 200,00 - Quota non rimborsabile - versata una-tantum nell'arco del rapporto sociale

(*) Quote rimborsabili ai sensi dell'art 15 dello statuto, con la richiesta di dimissioni da Credimpresa da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno per ottenere il rimborso entro 180 gg dalla data di approvazione del bilancio d'esercizio in cui si recede da

socio. Il recesso può essere esercitato dal socio solo se tutte le operazioni assistite da Credimpresa sono estinte.

SEZIONE IV – PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

Iscrizione al Credimpresa Soc. Coop. ed ammissione del Socio

Possono essere ammessi a Socio di Credimpresa tutte le Imprese che svolgono, anche marginalmente, le attività ed i requisiti previsti nell'Art.5 dello Statuto Sociale.

L'iscrizione al Confidi è subordinata alla sottoscrizione ed al versamento delle quote sociali, della tassa di ammissione e delle commissioni di istruttoria della garanzia, come riportato nella Sezione III.

Diritti del Socio

Il Socio che non partecipa all'amministrazione ha il diritto di consultare, personalmente o tramite professionisti, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, ai sensi dell'Art.2476, c.2, del Codice Civile. A tal fine egli dovrà inviare apposita richiesta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Organo Amministrativo, che determinerà la data d'inizio della consultazione entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

Per l'esercizio del diritto di ispezione e controllo di cui sopra varranno le seguenti regole:

- l'accesso ai libri ed alla documentazione sociale potrà aver luogo al massimo con frequenza trimestrale;
- il Socio richiedente dovrà indicare, nella richiesta indirizzata all'Organo Amministrativo, i documenti che intende consultare, salvo ed impregiudicato il suo diritto di chiedere, in sede di ispezione e di controllo, l'accesso ad ulteriore documentazione, che gli appaia utile consultare sulla base dei libri e dei documenti già consultati;
- potrà essere negato l'accesso a documenti che l'Organo Amministrativo reputi riservati, anche in relazione a situazioni di conflitto di interessi in cui versi il Socio richiedente;
- il Socio richiedente si impegna a mantenere riservati i dati e le notizie acquisite, con facoltà di rivelerli soltanto ai consulenti che lo assistono o dai quali sarà patrocinato in un eventuale contenzioso con il "Confidi".

L'Organo Amministrativo potrà pretendere che il professionista che assiste il Socio richiedente sia tenuto, sulla base del proprio ordinamento professionale riconosciuto dalla legge, al segreto professionale. La consultazione potrà svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro del "Confidi" e con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinato svolgimento dell'attività.

Obblighi del Socio

- Versamento delle quote sociali, delle commissioni e degli altri oneri come riportato all'art.10 dello Statuto sociale;
- trasmissione al Confidi dei dati e delle notizie da questa richiesti ed attinenti all'oggetto sociale;
- versamento di rimborsi spese, corrispettivi e contributi specifici per i servizi singolarmente effettuati dal Confidi, nonché rimborso delle spese sostenute dal Confidi per suo conto e risarcimento dei danni subiti dalla stessa e a lui imputabili.

Esclusione del Socio

Il Socio che non abbia adempiuto agli obblighi di cui al punto precedente, dettagliatamente riportati dall'Art.10 dello Statuto, può essere escluso dal Confidi.

Ai sensi dell'Art.14 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del Socio:

- a) che abbia perso i requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 5 dello Statuto;
- b) che, titolare di una partecipazione rilevante, abbia perso i requisiti di serietà e capacità imprenditoriale di cui all'articolo 5 dello Statuto;
- c) che, per qualsivoglia motivazione, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti nei confronti del "Confidi";
- d) che sia gravemente inadempiente alle obbligazioni che gli derivano dalla Legge, dal presente Statuto, dal Regolamento interno di attuazione e dalle deliberazioni legittimamente adottate dagli Organi del "Confidi". Quanto detto, salva la facoltà discrezionale dell'Organo Amministrativo di accordare al Socio inadempiente un termine non superiore a giorni sessanta per adeguarsi.

Possono essere esclusi i Soci che siano stati dichiarati falliti e quelli nei cui confronti siano state avviate altre procedure concorsuali.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al Socio a cura dell'Organo Amministrativo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed ha effetto dall'annotazione sul Libro dei Soci disposta dallo stesso Organo Amministrativo. Avverso la delibera di esclusione, il Socio potrà proporre opposizione entro e non oltre 60 giorni dalla data della ricezione della comunicazione.

L'esclusione dalla Società comporta la perdita per il Socio escluso del diritto alla restituzione delle somme versate a qualsiasi titolo, salva diversa e motivata statuizione adottata dal Consiglio di Amministrazione con la stessa delibera di esclusione.

Rimborso quote restituibili

Le quote di Capitale Sociale e gli altri contributi restituibili a norma di Statuto possono essere rimborsati solo in caso di Recesso del Socio.

Recesso del Socio

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, ai Soci è riconosciuto il diritto di recesso, da esercitarsi con l'osservanza delle modalità, dei termini e delle disposizioni di cui ai commi successivi, in caso di:

- perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 dello Statuto;
- regolare e completa estinzione degli affidamenti concessi al Socio, in via esclusiva od in concorso con altri Soci, da Banche e/o altri Intermediari Finanziari, assistiti dalla garanzia del "Confidi".

Il Socio che intende recedere dal "Confidi" deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che vi abbia dato causa o dal verificarsi del diverso evento che legittimi il recesso. La comunicazione dovrà recare l'indicazione delle generalità del recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Inoltre, la richiesta dovrà essere corredata dall'attestazione rilasciata dall'istituto di credito dalla quale risulti saldato il conto intrattenuto attraverso la cooperativa.

Spetta al Consiglio di Amministrazione verificare l'esistenza di tutte le condizioni che consentono il recesso e decidere entro 60 giorni dalla richiesta.

Il recesso può essere esercitato soltanto per l'intera quota posseduta e, salva diversa e motivata deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione, ha efficacia soltanto dal momento in cui il recedente avrà estinto tutte le obbligazioni assunte nei confronti del "Confidi" in relazione alle garanzie rilasciate a suo favore.

Nell'ipotesi in cui le obbligazioni assunte dal recedente nei confronti del "Confidi" siano oggetto di transazione, le somme di cui il socio, per statuto, ha diritto alla restituzione verranno decurtate per un importo pari alla perdita sull'operazione subita dalla Società.

Fino a quando il recesso sia divenuto efficace, il recedente è quindi tenuto ad adempiere regolarmente agli impegni assunti e resta vincolato all'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 10 dello Statuto.

Al Socio receduto spetta esclusivamente la restituzione della quota di capitale inizialmente sottoscritta e conferita e delle somme che abbia versato ai sensi dell'articolo 10, dello Statuto, entrambi nella misura eventualmente residua o concretamente rimborsabile, previa eventuale deduzione delle frazioni di capitale e di fondo rischi assorbite da insolvenze di altri soci accertate anteriormente alla data di esclusione, nonché alla revoca delle fidejussioni prestate. Dunque, la liquidazione della quota avverrà sulla base del valore nominale ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale ed al netto di eventuali posizioni debitorie del socio nei confronti della cooperativa.

Dette somme saranno calcolate in base al bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio e saranno quindi liquidate solo dopo l'approvazione del medesimo bilancio d'esercizio, nel termine di centottanta giorni, in ogni caso dopo che tutti i diritti del Confidi nei confronti del socio siano stati soddisfatti.

In seguito alla richiesta di restituzione avanzata dal socio recedente, il Consiglio di Amministrazione, in considerazione delle perdite di bilancio presunte, potrà autorizzare restituzione parziale dell'importo versato a titolo di fondo rischi, subordinando la restituzione del residuo alla approvazione del bilancio per l'anno in corso.

Nel medesimo modo, il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere qualora la richiesta di restituzione provenga da un socio che abbia estinto una o più linee di credito, mantenendone almeno un'altra.

Resta salva la possibilità per il "Confidi" di operare la compensazione fra le somme dovute al Socio receduto e/o escluso ed i crediti vantati nei confronti dello stesso.

È fatto divieto alla società di distribuire utili o riserve sotto qualsiasi forma; le quote attribuite ai soci, per la parte di valore nominale corrispondente all'aumento gratuito derivante da imputazione di fondi di origine pubblica, conseguentemente all'applicazione dell'art. 1, comma 881, della legge 296 del 27 dicembre 2006, non sono rimborsabili al socio uscente.

Rimborso Contributi Pubblici

La richiesta dei contributi di Enti Pubblici gestiti dal Confidi, ove spettanti, deve essere effettuata dal Socio allegando la prescritta documentazione. I contributi saranno erogati sulla base e nei limiti dei fondi stanziati ed assegnati alla disponibilità del Confidi Credimpresa Società Cooperativa.

Procedure di Reclamo

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con il Confidi, il Socio può rivolgersi all'Ufficio Reclami dello stesso.

Clausola Compromissoria e Foro Competente

Qualunque controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto sociale e dello Statuto, nonché in generale con riguardo a tutti i rapporti scaturiti dal contratto sociale (incluse l'impugnazione delle deliberazioni consiliari ed assembleari, nonché le controversie promosse da Amministratori, Sindaci e Liquidatori ovvero nei loro confronti), sarà sottoposta ad arbitrato rituale e demandata alla cognizione di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, tutti nominati dal Presidente dell'ordine dei commercialisti o in mancanza dal Presidente della Camera di Commercio, nella cui circoscrizione è situata la sede legale del "Confidi".

Per tutte le controversie per le quali non sia competente il Collegio Arbitrale, sarà competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del Foro di Palermo.

Per quanto non espressamente riportato in questo foglio informativo si fa riferimento allo statuto ed al regolamento interno del Confidi Credimpresa Società Cooperativa, visionabili presso le sedi dello stesso.

Legenda delle Principali Definizioni

Debitore Principale: è il soggetto di cui il Confidi garantisce l'adempimento;

Definizione di PMI (requisiti secondo i parametri UE): la precisa definizione è riportata nella raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003 e nel D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive pubblicato sulla G.U. n.238 del 12/10/2005;

Garante: è il Confidi che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Cliente;

Azione di Regresso: è il diritto di agire nei confronti del debitore principale che il Confidi acquisisce una volta corrisposto quanto dovuto, in base alla garanzia rilasciata e dunque surrogandosi pro quota nei diritti del debitore;

Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale;

Fideiussione c.d. "specificata": è il contratto con il quale il fideiussore assume l'obbligazione di garanzia dei debiti esistenti al momento in cui viene concluso e per un ammontare definito, derivanti da operazioni bancarie specifiche;

Fideiussione c.d. "omnibus": è il contratto con il quale il fideiussore assume l'obbligazione di garanzia non solo dei debiti esistenti al momento in cui viene concluso e per un ammontare definito, ma anche per quelli che, deriveranno in futuro da operazioni bancarie di qualsiasi natura;

Pegno: è un diritto di garanzia su beni mobili o su crediti di proprietà del debitore o di terzi. Il pegno è una causa legittima di prelazione perché consente al creditore garantito di potersi soddisfare sul bene oggetto del pegno con preferenza rispetto ad altri creditori. Il pegno si costituisce con contratto reale, per cui il debitore principale (o il terzo datore del pegno) perde temporaneamente il possesso del bene;

Ipoteca: è un diritto di garanzia su beni immobili o diritti reali immobiliari del debitore o di terzi. L'iscrizione ipotecaria attribuisce al creditore la facoltà di produrre l'espropriazione del bene e la sua vendita forzata. In caso di inadempimento del debitore principale, il creditore può procedere alla vendita del bene posto a sua garanzia;

Pagamento alla richiesta: il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente, a semplice richiesta scritta, anche qualora il debitore principale si opponesse, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio;

Scoring: modelli di previsione delle insolvenze che si fondano su metodologie di carattere statistico; tali modelli consentono una valutazione automatica delle aziende sottoposte ad analisi, fornendo per ognuna di esse uno score, cioè un numero, ricavabile dall'inserimento nel modello di alcuni indicatori (indici di bilancio, informazioni Centrali Rischi, dati andamentali, etc.), atto a riclassificare le stesse in categorie di aziende sane e rischiose.

Io sottoscritto/a _____ in
qualità di _____ legale rappresentante/titolare dell'impresa
_____ dichiaro di aver ricevuto da parte
vostra una copia del presente foglio informativo e di averlo attentamente letto. Firmo per
presa visione e consegna del presente foglio informativo.

Luogo e data _____

Firma _____

Io sottoscritto/a _____ in
qualità di _____ legale rappresentante/titolare dell'impresa
_____ dichiaro di avere preso visione
dello Statuto e di accettare ed approvare integralmente il suo contenuto.

Luogo e data _____

Firma _____